



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Prot. P.G. n. 0128072/2020

MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19. PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PROT. 114913/20 DEL 28.5.2020

IL SINDACO

PREMESSO:

Premesso che con propria precedente ordinanza, PG 114913/20 in data 28 maggio 2020, ha disposto che in tutta la città di Brescia a decorrere dalle ore 20.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo e nel periodo dal 28.5.2020 e fino al 14.6.2020, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica fossero vietate:

- 1) la vendita per asporto di qualsiasi bevanda da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici ivi compresa la ristorazione, rimanendo consentite, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi e la consumazione delle bevande, anche alcoliche, nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza;
- 2) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita.

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato:

- che dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- che, successivamente al 18.5.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di luoghi nei quali si esercitano le predette



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

attività, si sono verificati assembramenti e plurime violazioni, da parte delle persone ivi riunite, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dall'art. 1.1 dell'ordinanza regionale 17.5.2020 n. 547;

- che detta situazione ha assunto proporzioni rilevanti nella fascia oraria serale-notturna delle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, a iniziare dalle ore 20:00 in avanti con risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche con serio pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute pubblica;

VISTI gli esiti positivi dell'ordinanza PG 114913/20 in data 28 maggio 2020 di cui sopra, sia in termini di riduzione del fenomeno di assembramento di persone, sia in tema di ordine pubblico rispetto a quanto in precedenza riscontrato, tanto da ritenere necessaria una proroga del periodo di vigenza della stessa;

DATO ATTO che il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, nella seduta del 10.6.2020, ha ravvisato la necessità di proseguire con le misure di cui alla predetta ordinanza, richiedendo la proroga della vigenza della stessa di un ulteriore periodo e precisamente dal 15 giugno e fino a domenica 28 giugno 2020 compresa, stante il perdurare del rischio assembramento e per i motivi di ordine pubblico prima citati;

VALUTATO che la proroga del periodo di vigenza del precedente provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire gli incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravati anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- il DPCM dell'11 giugno 2020,
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

ORDINA

a decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 28 giugno compreso, la proroga dell'ordinanza adottata in data 28 maggio 2020, PG 114913/20 con la prosecuzione delle misure di seguito indicate e precisamente:

che in tutta la città di Brescia a decorrere dalle ore 20.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica sia:

- 1) vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici ivi compresa la ristorazione. Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza;
- 2) vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita.

Resta fermo il divieto di cui all'art. 7, comma 1, lett. x), del Regolamento di Polizia Urbana, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini, piazze.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica;



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.
Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura e agli
organi di polizia.

Brescia, 12 giugno 2020

IL SINDACO
Emilio Del Bono



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).